
STATUTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 E' costituita con sede in Montevarchi l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Valdarno Superiore" e sigla "CAI Sezione Valdarno Superiore" L'associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI), fa parte del Raggruppamento Regionale Toscano ed è soggetto di diritto privato. Il presente Statuto fa espresso richiamo alle norme dello Statuto e Regolamento Generale del CAI

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione dei soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. (Soccorso Alpino e Speleologico) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a curare la sede dell'associazione, la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari, e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI nazionale.

Art. 7 Chiunque vuole diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, che la Sezione mette a disposizione all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno, a meno che il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si è iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dal Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri del Raggruppamento Regionale.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

CAPO 1°

ASSEMBLEA

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri e i Revisori dei Conti, come stabilito dal Regolamento Elettorale della sezione nonché i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, il programma annuale e la relazione del Presidente;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori che opereranno sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci ed eventualmente per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvati con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine nonché le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione del Comitato Centrale del CAI.

CAPO 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di undici membri eletti dall'Assemblea, tra i soci.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n° 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, convoca immediatamente la commissione elettorale già nominata dall'Assemblea per le precedenti elezioni e ciò al fine di attivare tutte le procedure elettorali.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal Consigliere più Anziano di età, in caso di rispettiva mancanza o impedimento e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il voto può essere segreto se richiesto da un consigliere.

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile e necessario.

Gli ex presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 26 Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea del Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione ed approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;
- propone incaricati e/o commissioni per lo svolgimento delle attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

CAPO 3°

PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

Il Presidente è rieleggibile una sola volta e lo può essere ancora dopo l'interruzione di almeno un mandato.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

CAPO 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi dell'associazione.

CAPO 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'assemblea per n. 3 (tre) anni e nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. *Allo stesso si applicano, per quanto compatibili*, le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 35 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 36 I fondi liquidi dell'associazione che non siano necessari per esigenza di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 37 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse intimamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale Toscano.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 Le controversie tra soci o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
- Il Collegio dei Probiviri del Raggruppamento Regionale di appartenenza per le controversie tra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea Generale dei Soci del 18.03.2006. Potrà essere coordinato con eventuali modifiche richieste dal Comitato Centrale del CAI, in sede di esame per l'approvazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale del CAI.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 40 Le cariche sociali in atto rimangono in vigore fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI nella riunione del 10 Novembre 2007.